



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche
di integrazione

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Modifica del contributo a favore dei Comuni e della base d'asta per l'attivazione delle strutture temporanee di cui all'art. 19, c. 3-bis, del d.lgs. n.142, del 2015 (CAS per MSNA).

Com'è noto, presso questo Dipartimento è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati¹, mediante il quale sono erogati contributi ai comuni per l'accoglienza di tale categoria di vulnerabili.

¹ Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA è stato istituito dall'art.23, c. 11, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n.135 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'art 1, c. 181, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha previsto il trasferimento delle risorse del Fondo di cui sopra, in un apposito Fondo, avente le medesime finalità, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Tali contributi sono erogati trimestralmente, per il tramite delle Prefetture, ai comuni che ne fanno richiesta, nella misura massima, fissata nell'anno 2014, di 45,00 euro *pro die pro capite*, nei limiti delle risorse disponibili.

In considerazione dell'aumentato numero di minori che fanno ingresso in Italia e che vengono rintracciati sul territorio nazionale, nonché dei costi sostenuti per garantirne l'effettiva tutela, anche fissati dalla normativa regionale, tale importo è ritenuto oggi non idoneo a supportare finanziariamente i comuni secondo le finalità della norma istitutiva del Fondo stesso, nello svolgimento dell'attività di accoglienza.

Numerosi comuni hanno infatti ripetutamente segnalato gravi criticità legate allo sforzo finanziario richiesto dalla necessità di assicurare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti sul proprio territorio, conformemente agli *standard* previsti dalla normativa vigente.

L'argomento ha costituito oggetto di confronto anche con ANCI.

Ciò posto, considerata la dotazione finanziaria del citato Fondo per il triennio 2022-2024, e la stima delle esigenze di accoglienza, il contributo di cui sopra è stato rideterminato, con riferimento ai costi effettivamente sostenuti a decorrere dal 1° luglio 2022, nella misura massima di € 60, IVA inclusa, *pro die pro capite*.

Lo stesso importo è altresì fissato quale limite di base d'asta *pro die pro capite*, IVA inclusa, per l'attivazione, da parte delle SS.LL. di strutture temporanee di accoglienza, prevista dall'art.19, comma 3-bis del decreto legislativo n. 142/2015, "*In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni...*"

Viene in tal senso superato il limite di spesa comunicato alle SS.LL. con circolare prot. n. 12362, del 2 agosto 2016, mostratosi non sufficiente alle necessità di reperimento di adeguate soluzioni di accoglienza temporanea, in relazione alle situazioni di emergenza indicate dalla citata disposizione normativa.

La procedura finalizzata all'erogazione, su base trimestrale, del contributo di cui sopra, con i singoli adempimenti a cura di prefetture e comuni è descritta nel documento che si allega.

Con l'occasione si richiama l'attenzione sul primo adempimento ivi previsto, costituito dalla registrazione sul sistema SIM, istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (MLPS), dei nominativi dei minori stranieri non accompagnati in accoglienza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Tale adempimento, necessario al fine del pagamento del contributo in favore dei comuni, è anche correlato all'esigenza di garantire il monitoraggio e il censimento, da parte del citato Ministero, delle presenze sul territorio nazionale di tale categoria di vulnerabili.

Per tale ragione, si evidenzia la necessità che anche i minori stranieri non accompagnati accolti nei cd. *CAS minori* siano puntualmente censiti dal citato sistema informativo, mediante apposite comunicazioni a cura delle Prefetture².

Si pregano le SS.LL. di informare i comuni del contenuto della presente circolare e, nel confidare nella consueta collaborazione, si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Francesca Ferrandino)

² Sul punto, si richiama, da ultimo, la circolare prot. n. 2573 del 16 marzo 2022, con riferimento all'accoglienza dei MSNA provenienti dall'Ucraina.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo

All. 1 - Procedure per la richiesta di accesso al contributo a valere sul Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

A partire dal I trimestre 2019, la procedura descritta nella circolare n. 861 del 20 gennaio 2016 viene così modificata:

- il Comune, dopo essersi accreditato sul sistema SIM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) <https://sim.lavoro.gov.it>, inserisce i nominativi dei minori stranieri non accompagnati accolti, compilando tutti i campi previsti dall'applicativo;
 - attraverso una funzionalità presente sull'applicativo SIM, l'Ente Locale genera un file excel, contenente i dati di ogni singolo trimestre, che dovrà essere integrato, nelle ultime due colonne, con i dati relativi alla parte finanziaria ("importo giornaliero richiesto" e "contributo richiesto") per costituire il documento A.2;
- il Comune richiede alla Prefettura l'accesso al Fondo tramite l'invio del Modello A, composto da due documenti:
 - A.1 - lettera firmata, anche digitalmente, dal Legale Rappresentante con la quale viene indicato il trimestre di riferimento, l'importo totale richiesto e viene dichiarato che l'accoglienza prestata è stata effettuata all'interno delle ipotesi normativamente disciplinate (allegato A.1);
 - A.2 – il file excel ottenuto come sopra rappresentato, firmato anche digitalmente. Non è possibile utilizzare file creati con altre modalità.
- la Prefettura, tramite il caricamento sul portale SIMP del Modello A, acquisisce i dati relativi ai MSNA accolti dai Comuni, al numero di giornate di accoglienza erogate e al relativo costo. I modelli possono essere caricati secondo le modalità indicate nel manuale utente aggiornato;
- le Prefetture, nel verificare la documentazione pervenuta, anche tramite il SIM (dopo aver ottenuto dal MLPS le credenziali di accesso), potranno acquisire, laddove ritenuto necessario, integrazioni o procedere alla sospensione delle richieste non ritenute ammissibili. Al riguardo, si segnala che il sistema dispone di un meccanismo di controllo che bloccherà il caricamento di modelli contenenti informazioni incongruenti.
- una volta caricati i dati, le Prefetture, entro il 30 del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento, signaleranno a questo Ministero, all'indirizzo PEC fondomsna@pecdici.interno.it, il fabbisogno necessario;
- questo Ministero, che potrà comunque effettuare ulteriori controlli sulla documentazione caricata sul SIMP, provvederà al trasferimento delle risorse alle Prefetture sul Capitolo 2353, P.G.1 nel limite delle disponibilità;
- Le Prefetture procedono al trasferimento delle risorse agli Enti Locali che avranno l'onere di certificare alle stesse l'utilizzo delle somme percepite mediante l'apposito modello (Modello B), compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante o da un suo delegato e dal responsabile del servizio finanziario; la mancata compilazione del modello per i contributi già ricevuti precluderà la possibilità di ricevere i contributi relativi alle richieste successive.
- le Prefetture, previa verifica, cureranno il tempestivo inoltro del Modello B a questo Ministero.

CARTA INTESTATA DEL COMUNE

Modello A.1

Oggetto: Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Anno 2019 – Trimestre ... - Richiesta contributo.

Il sottoscritto..... a titolo di....., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria responsabilità

CHIEDE

- di poter accedere al contributo a valere sul Fondo in oggetto per un totale di €.....

DICHIARA

- che il contributo viene richiesto per le finalità previste dall'art. 23, comma 11, del D.L.6.7.2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n.135 e confermato con L. 190/2014, art. 1, co. 181-182;
- che l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è avvenuta presso strutture autorizzate e/o accreditate, ai sensi delle normative nazionali e regionali in materia di minori, ovvero tramite affido familiare;
- che i documenti giustificativi delle spese sostenute saranno custoditi, in originale, presso la sede del Comune, per almeno 5 anni dalla data della presente, e saranno resi disponibili in sede di eventuali verifiche amministrativo-contabili disposte dal Ministero dell'Interno.

ALLEGA

Modello di richiesta contributo generato attraverso la procedura automatica del SIM, integrato con i dati relativi alla parte finanziaria. Il predetto modello, parte integrante, assieme alla presente, della richiesta di contributo, è costituito da ... pagine, per un totale complessivo di €,...

Luogo e data,

(Firma del legale rappresentante)